

SP

SISTEMA
PENALE

FASCICOLO

3/2026

COMITATO EDITORIALE Giuseppe Amarelli, Roberto Bartoli, Hervè Belluta, Michele Caianiello, Massimo Ceresa-Gastaldo, Adolfo Ceretti, Cristiano Cupelli, Francesco D'Alessandro, Angela Della Bella, Gian Paolo Demuro, Emilio Dolcini, Novella Galantini, Mitja Gialuz, Glauco Giostra, Antonio Gullo, Stefano Manacorda, Vittorio Manes, Luca Masera, Anna Maria Maugeri, Melissa Miedico, Vincenzo Mongillo, Francesco Mucciarelli, Claudia Pecorella, Marco Pelissero, Lucia Riscato, Marco Scoletta, Carlo Sotis, Costantino Visconti.

COMITATO SCIENTIFICO (REVISORI) Andrea Abbagnano Trione, Alberto Alessandri, Silvia Allegrezza, Chiara Amalfitano, Enrico Mario Ambrosetti, Ennio Amodio, Gastone Andrezza, Ercole Aprile, Giuliano Balbi, Marta Bargis, Enrico Basile, Fabio Basile, Alessandra Bassi, Teresa Bene, Carlo Benussi, Alessandro Bernardi, Marta Bertolino, Francesca Biondi, Rocco Blaiotta, Manfredi Bontempelli, Carlo Bonzano, Matilde Brancaccio, Carlo Bray, Renato Bricchetti, David Brunelli, Carlo Brusco, Silvia Buzzelli, Alberto Cadoppi, Lucio Camaldo, Gaia Caneschi, Stefano Canestrari, Giovanni Canzio, Francesco Caprioli, Matteo Caputo, Fabio Salvatore Cassibba, Donato Castronuovo, Elena Maria Catalano, Mauro Catenacci, Antonio Cavaliere, Francesco Centonze, Federico Consulich, Carlotta Conti, Stefano Corbetta, Roberto Cornelli, Fabrizio D'Arcangelo, Marcello Daniele, Gaetano De Amicis, Cristina De Maglie, Alberto De Vita, Jacopo Della Torre, Ombretta Di Giovine, Gabriella Di Paolo, Giandomenico Dodaro, Massimo Donini, Salvatore Dovere, Tomaso Emilio Epidendio, Luciano Eusebi, Riccardo Ferrante, Giovanni Fiandaca, Giorgio Fidelbo, Stefano Finocchiaro, Carlo Fiorio, Roberto Flor, Luigi Foffani, Dèsirèe Fondaroli, Gabriele Fornasari, Gabrio Forti, Piero Gaeta, Alessandra Galluccio, Marco Gambardella, Alberto Gargani, Loredana Garlati, Giovanni Grasso, Giulio Illuminati, Gaetano Insolera, Roberto E. Kostoris, Giorgio Lattanzi, Sergio Lorusso, Ernesto Lupo, Raffaello Magi, Vincenzo Maiello, Adelmo Manna, Grazia Mannozi, Marco Mantovani, Luca Marafioti, Enrico Marzaduri, Maria Novella Masullo, Oliviero Mazza, Francesco Mazzacuva, Claudia Mazzucato, Alessandro Melchionda, Chantal Meloni, Vincenzo Militello, Andrea Montagni, Gaetana Morgante, Lorenzo Natali, Renzo Orlandi, Luigi Orsi, Francesco Palazzo, Carlo Enrico Paliero, Lucia Parlato, Annamaria Peccioli, Chiara Perini, Lorenzo Picotti, Carlo Piergallini, Paolo Pisa, Luca Pistorelli, Daniele Piva, Oreste Pollicino, Domenico Pulitanò, Serena Quattrocchio, Tommaso Rafaraci, Paolo Renon, Maurizio Romanelli, Bartolomeo Romano, Gioacchino Romeo, Alessandra Rossi, Carlo Ruga Riva, Francesca Ruggieri, Elisa Scaroina, Laura Scomparin, Nicola Selvaggi, Sergio Seminara, Paola Severino, Rosaria Sicurella, Piero Silvestri, Fabrizio Siracusano, Nicola Triggiani, Andrea Francesco Tripodi, Giulio Ubertis, Maria Chiara Ubiali, Antonio Vallini, Gianluca Varraso, Vito Velluzzi, Paolo Veneziani, Francesco Viganò, Daniela Vigoni, Francesco Zacchè, Stefano Zirulia.

REDAZIONE Francesco Lazzeri, Giulia Mentasti (coordinatori), Dario Albanese, Enrico Andolfatto, Silvia Bernardi, Patrizia Brambilla, Pietro Chiaraviglio, Beatrice Fragasso, Elisa Grisonich, Alessandro Malacarne, Cecilia Pagella, Emmanuele Penco, Gabriele Pontepino, Sara Prandi, Tommaso Trinchera.

Sistema penale (SP) è una rivista *online*, aggiornata quotidianamente e fascicolata mensilmente, ad accesso libero, pubblicata dal 18 novembre 2019.

La *Rivista*, realizzata con la collaborazione scientifica dell'Università degli Studi di Milano e dell'Università Bocconi di Milano, è edita da Progetto giustizia penale, associazione senza fine di lucro con sede presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche "C. Beccaria" dell'Università degli Studi di Milano, dove pure hanno sede la direzione e la redazione centrale. Tutte le collaborazioni organizzative ed editoriali sono a titolo gratuito e agli autori non sono imposti costi di elaborazione e pubblicazione.

La *Rivista* si uniforma agli standard internazionali definiti dal *Committee on Publication Ethics* (COPE) e fa proprie le relative linee guida.

I materiali pubblicati su *Sistema Penale* sono oggetto di licenza CC BY-NC-ND 4.00 International. Il lettore può riprodurli e condividerli, in tutto o in parte, con ogni mezzo di comunicazione e segnalazione anche tramite collegamento ipertestuale, con qualsiasi mezzo, supporto e formato, per qualsiasi scopo lecito e non commerciale, conservando l'indicazione del nome dell'autore, del titolo del contributo, della fonte, del logo e del formato grafico originale (salve le modifiche tecnicamente indispensabili). La licenza è consultabile su <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>.

Peer review I contributi che la direzione ritiene di destinare alla sezione "Articoli" del fascicolo mensile sono inviati a un revisore, individuato secondo criteri di rotazione tra i membri del Comitato scientifico, composto da esperti esterni alla direzione e al comitato editoriale. La scelta del revisore è effettuata garantendo l'assenza di conflitti di interesse. I contributi sono inviati ai revisori in forma anonima. La direzione, tramite la redazione, comunica all'autore l'esito della valutazione, garantendo l'anonimato dei revisori. Se la valutazione è positiva, il contributo è pubblicato. Se il revisore raccomanda modifiche, il contributo è pubblicato previa revisione dell'autore, in base ai commenti ricevuti, e verifica del loro accoglimento da parte della direzione. Il contributo non è pubblicato se il revisore esprime parere negativo alla pubblicazione. La direzione si riserva la facoltà di pubblicare nella sezione "Altri contributi" una selezione di contributi diversi dagli articoli, non previamente sottoposti alla procedura di *peer review*. Di ciò è data notizia nella prima pagina della relativa sezione.

Di tutte le operazioni compiute nella procedura di *peer review* è conservata idonea documentazione presso la redazione.

Modalità di citazione Per la citazione dei contributi presenti nei fascicoli di *Sistema penale*, si consiglia di utilizzare la forma di seguito esemplificata: N. COGNOME, *Titolo del contributo*, in *Sist. pen.* (o *SP*), 1/2023, p. 5 ss.

**VIOLENZA DOMESTICA E DI GENERE: LA CASSAZIONE SUL
SIGNIFICATO DELLA “RIAPPACIFICAZIONE” TRA L’IMPUTATO E LA
PERSONA OFFESA NELLA VALUTAZIONE DEL *PERICULUM
LIBERTATIS***

*Cass., Sez. VI, sent. 14 novembre 2025 (dep. 14 gennaio 2026), n. 1577, pres. De
Amicis, rel. Tondin*

di Valentina Vasta

1. Con la sentenza in commento, la sesta sezione della Corte di Cassazione si è pronunciata sulla valutazione dell’attuale e concreto pericolo di reiterazione del reato ai fini dell’applicazione di una misura cautelare personale per i delitti di violenza domestica e di genere. Più precisamente, i giudici di legittimità hanno escluso che la ripresa dei rapporti tra l’imputato e la persona offesa possa essere univocamente intesa come elemento dimostrativo del rischio di recidiva.

2. La pronuncia del Supremo Collegio è scaturita dal ricorso per cassazione presentato dal difensore dell’imputato avverso la decisione del Tribunale di Perugia, che aveva rigettato l’appello cautelare contro l’ordinanza con cui la Corte d’appello aveva respinto la richiesta di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere, applicata in relazione ai reati di “maltrattamenti in famiglia”, in danno della compagna convivente, e “atti persecutori”, perpetrati nei confronti dei genitori di quest’ultima.

Il ricorrente lamentava la violazione di legge e la carenza di motivazione del provvedimento impugnato in ordine alla sussistenza dell’esigenza cautelare di cui all’art. 274, comma 1, lett. c), c.p.p. sotto il profilo dell’attualità e concretezza del *periculum libertatis*, stante il mero richiamo della decisione cautelare all’entità della pena inflitta al ricorrente, già giudicato con rito abbreviato, e alla presenza di un precedente penale risalente a otto anni prima, in assenza di adeguati riscontri circa la condizione di particolare vulnerabilità della persona offesa e «la qualificazione del riavvicinamento come condotta manipolatoria dell’imputato».

Il ricorso è stato rigettato in quanto infondato, sul rilievo che la gravità dei delitti e dei precedenti penali, unita alla circostanza di aver commesso i fatti durante l’esecuzione della misura alternativa alla detenzione dell’affidamento in prova al servizio sociale, delineasse un «quadro di allarmante personalità» dell’imputato sufficiente a comprovare la sussistenza del pericolo di reiterazione del reato. Nel caso di specie, è stata esclusa l’idoneità di misure diverse da quella carceraria e ritenuto irrilevante il decorso del tempo dall’applicazione della misura. La Corte di Cassazione ha, però, mostrato di non condividere il significato attribuito dal Tribunale alla ricomposizione del rapporto tra l’autore del reato e la vittima.

3. La sentenza in commento ha, infatti, escluso l'esistenza di una massima di esperienza secondo cui «la 'riappacificazione' sarebbe una condotta di per sé dimostrativa della esposizione della vittima "alla prosecuzione o all'aggravamento della relazione maltrattante"»¹. Essa si pone, invece, come circostanza di fatto suscettibile di assumere plurimi significati a seconda del caso concreto.

Le massime di esperienza, come rammentano i giudici di legittimità, si distinguono dalla «mere congetture» per il fatto di essere «regole preesistenti al giudizio, formulate sulla scorta dell'*id quod plerumque accidit*, suscettibili di verifica empirica e generalmente riconosciute o accettate in un dato contesto»².

Nel caso di specie, se, da un lato, non può che riconoscersi che, nelle dinamiche delle relazioni abusanti, si verifichino spesso episodi di riavvicinamenti e pacificazioni tra il soggetto maltrattante e la vittima, per effetto di pressioni e atteggiamenti manipolatori, lasciando quest'ultima esposta al pericolo di condotte reiterative, dall'altro lato, appare evidente come tali eventi non costituiscano una condizione esclusiva dei «delitti di violenza di genere», ma possano verificarsi in relazione a qualunque tipo di reato³. Tanto che il legislatore, in alcuni casi, ha espressamente regolato gli effetti del loro concreto verificarsi. A ciò è orientato, a parere della Corte di Cassazione, l'art. 500, comma 4, c.p.p., che prevede l'acquisizione delle dichiarazioni precedentemente rese dal testimone qualora vi siano *elementi concreti* per ritenere che il medesimo sia stato sottoposto a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità, perché non deponga oppure deponga il falso.

Da tali considerazioni, i giudici di legittimità arrivano a dedurre che «la "ripresa dei rapporti" è una evenienza di fatto, che deve essere apprezzata, laddove ritenuta rilevante, con i consueti criteri di valutazione della prova, potendo essere veritiera o meno, o comunque, pur se vera, indicare il perdurante timore della vittima nei confronti del reo»⁴.

4. Applicando tale assunto alla valutazione dell'attualità del pericolo di reiterazione dei reati, ai fini dell'applicazione di una misura cautelare, ne deriva che,

¹ V. § 2 dei *Considerato in diritto* della sentenza in commento.

² V. § 3 dei *Considerato in diritto* della sentenza in commento, che, in tal senso, richiama Cass. pen., Sez. VI, 28 maggio 2014, n. 36430, in C.E.D. n. 260813; Cass. pen., Sez. II, 6 dicembre 2013, n. 51818, in C.E.D. n. 258117; a riguardo, v. anche Cass. pen., Sez. I, 4 dicembre 2020, n. 16523, in C.E.D. n. 281385; Cass. pen., Sez. V, 24 maggio 2019, n. 25616, in C.E.D. n. 277312; Cass. pen., Sez. I, 11 febbraio 2014, n. 18118, in C.E.D. n. 261992; Cass. pen., S.U., 17 ottobre 2006, n. 10251, in C.E.D. n. 235697; con particolare riferimento al c.d. "ciclo della violenza" v. Cass. pen., Sez. VI, 11 settembre 2025, n. 35667, in questa *Rivista*, 25 novembre 2025, con commento di F. Torlasco, *Il "ciclo della violenza" come massima di esperienza per l'accertamento dei reati di violenza domestica: una nuova pronuncia della Cassazione*.

³ A riguardo, la sentenza che si annota, in un passaggio successivo, evidenzia che «nella casistica giudiziaria si registrano spesso casi di vittime indotte a mostrare pacificazione, a ritrattare accuse, specialmente in riferimento a reati, a parte quello in esame, di criminalità organizzata, di matrice violenta (ritrattazione di denunce di estorsione, dichiarazioni non veritiere di avvenuto risarcimento/riparazione utilizzati per invocare l'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen.)».

⁴ V. § 3 dei *Considerato in diritto* della sentenza in commento.

pure «in casi acclarata violenza di genere», al dato in questione non può essere attribuita automaticamente alcuna valenza dimostrativa, potendo assumere, all'esito dell'accertamento fondato sulle peculiarità del caso concreto, diversi significati interpretativi: non può, quindi, essere inteso in senso univoco quale indicatore né della continua soggezione della vittima agli abusi, né, al contrario, della cessazione del comportamento violento. Diversamente opinando, conclude la Corte, si finirebbe per introdurre nello scenario cautelare «una sorta di prova legale»⁵.

5. Del resto, osserva il Collegio, dalla normativa e dalla giurisprudenza sovranazionali non sembra discendere, a carico degli Stati, alcun obbligo di prevedere regole di valutazione della prova *ad hoc* nel contesto della tutela delle vittime di violenza domestica e di genere.

Ne è un esempio l'art. 55, § 1 (Procedimenti d'ufficio o *ex parte*) della *Convenzione del Consiglio di Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica*, ratificata dall'Italia con legge del 27 giugno 2013, n. 77 – nota come Convenzione di Istanbul – che, obbligando le Parti contraenti ad accertare che «il procedimento possa continuare anche se la vittima dovesse ritrattare l'accusa o ritirare la denuncia», incide sul regime di procedibilità degli specifici reati contemplati dalla fonte internazionale, senza «interferi[re] con i criteri di formazione e di valutazione della prova, che restano disciplinati dalle regole ordinarie del processo penale»⁶.

Nella stessa direzione si muoverebbe anche la Corte europea dei diritti dell'uomo, che, nell'imporre alle autorità statali obblighi di protezione nei confronti delle vittime, si limita a vietare valutazioni basate «unicamente sulla percezione di pericolo riportata dalla vittima», al fine di «individuare la presenza di rischi reali e imminenti da contenere con apposite e proporzionate misure preventive»⁷, astenendosi, tuttavia, dal fornire indirizzi circa il significato probatorio da attribuire all'evolvere dei rapporti con l'autore del reato nei procedimenti penali.

* * *

6. Le conclusioni a cui pervengono i giudici di legittimità nella sentenza in esame contribuiscono a meglio dettagliare i presupposti applicativi per l'adozione di misure cautelari personali nei procedimenti per reati riconducibili alla violenza di genere, specialmente nella sua declinazione di violenza domestica e nelle «relazioni strette».

La materia assume tratti peculiari a fronte della vocazione della decisione *de libertate* a coltivare le esigenze protettive della persona offesa.

Obblighi internazionali, infatti, sollecitano gli Stati nel senso di preservare le vittime dall'eventuale reiterarsi di condotte criminose, nonché da comportamenti ritorsivi o intimidatori da parte di chi è accusato di violenza di genere e contro i familiari.

⁵ Idem.

⁶ V. § 5 dei *Considerato in diritto* della sentenza in commento.

⁷ V. § 6 dei *Considerato in diritto* della sentenza in commento, in cui si richiama C.edu, Grande Camera, 15 giugno 2021, *Kurk c. Austria*.

In particolare, l'art. 56 della già citata Convenzione di Istanbul impone che le Parti contraenti «adottino le misure legislative, o di altro tipo, destinate a proteggere i diritti e gli interessi delle vittime, compresi i loro particolari bisogni in quanto testimoni in tutte le fasi delle indagini e dei procedimenti giudiziari»; la più recente Direttiva (UE) 2024/1385 *sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica*⁸ individua nell'obbligo di valutazione individuale delle esigenze di protezione della vittima (art. 16) il fulcro centrale e strategico del sistema di tutela predisposto. Sul fronte giurisprudenziale, la Corte di Strasburgo ha affermato l'esistenza di un obbligo positivo in capo allo Stato di tutelare le persone vulnerabili, tra cui rientrano le vittime di violenza domestica, mediante l'adozione di misure adeguate a proteggerle da aggressioni alla vita e all'integrità fisica⁹. In applicazione di tale principio, l'Italia è stata condannata per violazione degli artt. 2 e 3 della Convenzione nei noti casi *Talpis*¹⁰, *Landi*¹¹, *Giorgi*¹² e *M.S.*¹³, avendo la Corte ravvisato una tardiva attivazione delle autorità nazionali che ha contribuito alla reiterazione delle condotte violente¹⁴.

In questo contesto, gli specifici obiettivi di protezione delle persone offese, esposte a un maggior rischio di vittimizzazione secondaria e ripetuta, assegnano alle misure cautelari una spiccata connotazione special-preventiva, che si riverbera in una «specificazione del rischio di reiterazione del reato» ex art. 274, comma 1, lett. c) c.p.p.¹⁵.

In sostanza, come sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità¹⁶, allorché si proceda per «reati consumati all'interno di "relazioni strette"» l'intervento cautelare, attuato mediante sia le misure specifiche, quali sono l'allontanamento dalla casa familiare (art. 282-*bis* c.p.p.) e il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (art. 282-*ter* c.p.p.) sia tutte le altre comuni misure cautelari coercitive, assume una direzione precisa, diretta a «contenere una pericolosità "mirata", orientata nei confronti di una specifica persona».

Risulta evidente che, nei procedimenti per reati attinenti a questo specifico settore, l'applicazione di una cautela personale, sebbene non sia esclusa per fronteggiare un pericolo di fuga, di inquinamento probatorio o di reiterazione criminosa a tutela della collettività, venga ulteriormente – e più spesso – impiegata con la funzione di impedire

⁸ Per un'analisi dettagliata del provvedimento si rinvia ad A. Massaro, *La Direttiva UE 2024/1385 sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica: il possibile impatto sull'ordinamento italiano*, in questa *Rivista*, 3, 2025, p. 117 ss.

⁹ Cfr. il *leading case* C.edu, sez. III, 9 giugno 2009, *Opuz c. Turchia*; nonché C.edu, Grande Camera, 15 giugno 2021, *Kurk c. Austria*, pure citata dalla sentenza in commento.

¹⁰ C.edu, Sez. I, 2 marzo 2017, *Talpis c. Italia*.

¹¹ C.edu, Sez. I, 7 aprile 2022, *Landi c. Italia*.

¹² C.edu, 16 giugno 2022, *Giorgi c. Italia*.

¹³ C.edu, 7 luglio 2022, *M.S. c. Italia*.

¹⁴ Per un'accurata esposizione e analisi delle decisioni v. V. Bonini, *Protezione della vittima e valutazione del rischio nei procedimenti per violenza domestica tra indicazioni sovranazionali e deficit interni*, in questa *Rivista*, 3, 2023, p. 56 ss.

¹⁵ Così V. Bonini, *Il sistema di protezione della vittima e i suoi riflessi sulla libertà personale*, Milano, 2018, p. 218; v. anche P. Maggio, *Rapporti familiari e tutela processuale penale*, in *Proc. pen. giust.*, 2022, p.p. 1609-1610.

¹⁶ In questo senso Cass. pen., Sez. VI, 9 febbraio 2023, n. 11910, in C.E.D. n. 284570; Cass. pen., Sez. II, 13 febbraio 2018, n. 11031, in C.E.D. n. 272471.

la reiterazione delle condotte violente in danno di soggetti passivi determinati, la cui individuazione passa attraverso la valutazione delle specifiche «circostanze di fatto», che includono necessariamente gli aspetti del rapporto esistente tra la persona offesa e l'imputato¹⁷.

7. Così va inquadrato il tema, affrontato dalla sentenza in commento, del significato – o, meglio, dei significati – da attribuire al “riavvicinamento” tra autore e vittima del reato.

Si è osservato che supposti episodi di “riappacificazione”, a cui spesso seguono ridimensionamenti o persino ritrattazioni della persona offesa, si presentano come fenomeni frequenti, spesso dovuti «alle modalità insidiose, circolari e manipolatorie in cui usualmente si sviluppa la violenza»; circostanza che rende necessario un «impegno motivazionale» per il giudice cautelare, tenuto ad accertare se tali condotte possano essere «sintomatiche dell'esposizione della persona offesa alla prosecuzione o all'aggravamento della relazione maltrattante»¹⁸.

La soluzione adottata nella sentenza che si annota può essere salutata con favore, in quanto in essa trova conferma e sviluppo l'esigenza che il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato – intenso come la «riconosciuta esistenza di occasioni prossime favorevoli alla commissione di nuovi reati»¹⁹ – sia oggetto di una valutazione specifica, calibrata sulle peculiarità della singola vicenda, che qui ha come gradiente le dinamiche della relazione tra la vittima e l'imputato.

A ben guardare, la decisione, pur muovendo da una diversa prospettiva, non sembra discostarsi dall'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui, in materia di maltrattamenti in famiglia, le manifestazioni di volontà della persona offesa, tanto nel senso dell'interruzione²⁰, quanto in quello della ricomposizione²¹ del legame nell'ambito del quale si è consumata la condotta criminosa, non sono di per sé rilevanti ai fini della valutazione del persistere del pericolo di reiterazione del reato. Ciò in quanto risulta comunque imprescindibile una corretta valutazione del rischio di ripetizione di comportamenti violenti, che non può essere affidata all'iniziativa della persona offesa stessa.

¹⁷ V. Bonini, *loc. cit.*, p. 205 e 226; F. Zacchè, *Criterio di necessità e misure cautelari personali*, Milano, 2018, p. 94; più di recente Id, *L'imputato pericoloso*, in *Le nuove frontiere della presunzione di innocenza*, a cura di F. Cassiba, J. Della Torre, E.N. La Rocca, F. Zacchè, Milano, 2024, p. 202; finalità ritenuta esclusiva dell'allontanamento d'urgenza dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa da P. Bronzo, *Profili critici delle misure cautelari “a tutela dell'offeso”*, in *Cass. pen.*, 2012, p.p. 3471-3472 e L. Caraceni, *Misure cautelari pro victima e diritti di libertà dell'accusato*, in *Arch. n. proc. pen.*, 2017, p. 255.

¹⁸ Così R. Muzzica, *Le specificità della violenza di genere nell'ambito del subprocedimento cautelare*, in questa *Rivista*, 12, 2023, p. 14.

¹⁹ Cass. pen., Sez. IV, 12 marzo 2015, n. 24478, in *C.E.D.* n. 263722.

²⁰ Cfr. Cass. pen., Sez. VI, 18 ottobre 2023, n. 46797, in *C.E.D.* n. 285542, in relazione al manifestato proposito della persona offesa di separarsi legalmente e di trasferirsi altrove; il tema è ripreso da Cass. pen., Sez. V, 24 settembre 2024, n. 42353, in *C.E.D.* n. 287232.

²¹ Cfr. Cass. pen., Sez. VI, 3 dicembre 2024, n. 44544, in *Dir. pen. proc.*, 2025, p. 175.

8. Quindi, l'approccio orientato alla protezione della vittima, da seguire per l'applicazione dell'art. 274, comma 1, lett. c), c.p.p., nei casi di violenza domestica e di genere, richiede una particolare cautela nel ricondurre il pericolo di reiterazione del reato alla vicenda *sub iudice*, evitando che la prognosi di pericolosità si fondi su generici indicatori dell'attitudine a delinquere o, come nella vicenda in esame, su automatismi privi di adeguato supporto motivazionale. Solo così è possibile garantire, nel singolo procedimento cautelare, il punto di equilibrio tra le finalità di salvaguardia della persona offesa e i diritti di libertà dell'imputato.

Editore

ASSOCIAZIONE
**"PROGETTO GIUSTIZIA
PENALE"**